

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 90/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1020 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Eugenio PIRO, Franco FLORIO e della società A.S.D. PIROSSIGENO COSENZA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Eugenio PIRO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pirossigeno Cosenza, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 2, punto 2.2, dell'Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, a valere dall'1.7.2025, sottoscritto da F.I.G.C., L.N.D. e A.I.A.C. e pubblicato con Comunicato Ufficiale della L.N.D. stagione sportiva 2025-2026 n. 177 del 13.11.2025, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pirossigeno Cosenza, ai fini del tesseramento come tecnico del sig. Franco Florio per la stagione sportiva 2025-2026 (richiesta di tesseramento tecnico depositata in data 28.8.2025), sottoscritto in data 28.8.2025 con il medesimo sig. Franco Florio un contratto di collaborazione coordinata e continuativa difforme rispetto al modulo di contratto tipo previsto dall'Accordo collettivo nazionale sottoscritto da F.I.G.C., L.N.D. e A.I.A.C. e pubblicato con Comunicato Ufficiale della L.N.D. n. 177 del 13.11.2025;

Franco FLORIO, allenatore Uefa A, all'epoca dei fatti soggetto di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale nell'interesse della società A.S.D. Pirossigeno Cosenza, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 93, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dall'art. 2, punto 2.2, dell'Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, a valere dall'1.7.2025, sottoscritto da F.I.G.C., L.N.D. e A.I.A.C. e pubblicato con Comunicato Ufficiale della L.N.D. stagione sportiva 2025-2026 n. 177 del 13.11.2025, per avere lo stesso, ai fini del tesseramento come tecnico per la società A.S.D. Pirossigeno Cosenza per la stagione sportiva 2025-2026 (richiesta di tesseramento tecnico depositata in data 28.8.2025), sottoscritto in data 28.8.2025 con la medesima società A.S.D. Pirossigeno Cosenza un contratto di collaborazione coordinata e continuativa difforme rispetto al modulo di contratto tipo previsto dall'Accordo collettivo nazionale sottoscritto da F.I.G.C., L.N.D. e A.I.A.C. e pubblicato con Comunicato Ufficiale della L.N.D. n. 177 del 13.11.2025;

A.S.D. PIROSSIGENO COSENZA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il Sig. Eugenio Piro e nel cui interesse il Sig. Franco Florio ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Eugenio PIRO,
 - Sig. Franco FLORIO,
 - Società A.S.D. PIROSSIGENO COSENZA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Eugenio Piro;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Eugenio PIRO,
 - 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Franco FLORIO,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. PIROSSIGENO COSENZA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò